

LIMITI ESTERNI ED INTERNI ALL'AZIONE ESECUTIVA

dott. Francesco Vigorito, giudice del Tribunale di Roma

Premessa

Per introdurre il lavoro del gruppo che si occuperà di quelli che, con una espressione riassuntiva, sono stati definiti come “ **i limiti interni ed esterni all'azione esecutiva**” non si è scelta una trattazione dei singoli temi con pretese di completezza¹ ma l'individuazione di una serie di problemi interpretativi e pratici sui quali proporre il confronto anche in vista di un lavoro finale di sintesi da sottoporre all'attenzione di tutti i colleghi. Un significativo contributo alla individuazione delle questioni controverse è venuto dagli interventi dei colleghi nella lista “forumesecuzioni”.

TEMI DI APPROFONDIMENTO:

- Il pignoramento di beni della comunione legale

Premessa

Dopo la riforma del 1975, **il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione dei beni** ed i due regimi alternativi cui i coniugi possono accedere con una convenzione contenente una esplicita manifestazione di volontà, sono la separazione dei beni ed il fondo patrimoniale. E' ammessa inoltre una c.d. comunione convenzionale, nella quale i coniugi decidono per un regime che convenzionalmente esclude alcuni aspetti della comunione pur adottandone sostanzialmente lo schema di funzionamento.

La **comunione legale tra i coniugi** si differenzia notevolmente rispetto alla comunione ordinaria e la disciplina prevista per l'espropriazione di beni indivisi² non può applicarsi in maniera automatica a tutte le ipotesi di esecuzione forzata su beni rientranti nella comunione legale.

Anche la Corte Costituzionale ha evidenziato che dalla disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria³ ed ha precisato che:

- **la comunione ordinaria è una comunione per quote**, la comunione legale è una comunione senza quote;

- nella prima **le quote** sono oggetto di uno specifico diritto individuale dei singoli partecipanti e, di conseguenza, la quota è oggetto della procedura esecutiva, nella seconda i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (arg. ex art.189, 2° comma), la quota non è un elemento strutturale della proprietà ma è solo la misura entro cui i beni possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 186), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art.190), e infine, la proporzione in cui, scelta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art.194).

Nei **rapporti con i terzi**, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione. Il consenso dell'altro coniuge non è un negozio (unilaterale) autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere. Esso è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratta di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del

¹ Buona parte degli argomenti sono stati oggetto, peraltro, di una pregevole e completa relazione della collega Dott. Alida Paluchowski, G.E e G.D. del Tribunale Monza nell'incontro di studio svoltosi il 27 aprile del 2004, reperibile sul sito del Consiglio Superiore: PALUCHOWSKI, *Limiti all'iniziativa esecutiva: il pignoramento immobiliare*, in www.cosmag.it, Atti del seminario di pratica professionale sulla esecuzione forzata (Roma 26-28 aprile 2004).

² VIGORITO, *L'espropriazione di beni indivisi*, in *Riv. esec. forz.*, 2004, 549 e ss.

³ Corte Cost. 10 marzo 1988 n. 311 in *Giust. civ.* 1988, I, 1388

negozio e non nella sua inesistenza.

Debiti gravanti sulla comunione

In generale i beni della comunione legale rappresentano la garanzia primaria dei creditori per **le obbligazioni contratte da entrambi i coniugi congiuntamente**, per i pesi e gli oneri che gravano sui beni stessi al momento dell'acquisto, per le spese derivanti dalla loro amministrazione, manutenzione, per le spese collegate all'andamento della famiglia e dei figli⁴.

L'espropriazione dei beni della comunione per **debiti gravanti in via principale sulla comunione medesima** si svolge secondo le regole ordinarie⁵.

Nel caso in cui **l'obbligazione dei coniugi sia stata assunta congiuntamente** non sorgono particolari problemi interpretativi; nel caso in cui, invece, **l'obbligazione sia stata contratta da uno solo dei coniugi**, si ritiene che, ove dal titolo esecutivo si possa desumere il carattere comune dell'obbligazione, si potrà aggredire il bene comune per intero⁶, l'espropriazione dovrà essere quella ordinaria sui beni del debitore per il coniuge contraente e sui beni del terzo proprietario, ex art. 602 c.p.c. per la parte di responsabilità che il coniuge non obbligato e nemmeno responsabile deve sopportare ex 186 lettera c⁷.

Debiti personali del coniuge

I beni della comunione oltre a garantire primariamente i debiti della famiglia, in via sussidiaria garantiscono, nei limiti della quota dell'obbligato, **i debiti contratti personalmente dal coniuge, conclusi senza il consenso dell'altro se eccedono l'ordinaria amministrazione ed i debiti personali del coniuge**

In quest'ultimo caso, ove siano chirografari, sono preferiti nel concorso i creditori della comunione anche di analoga natura chirografaria.

Per il criterio di sussidiarietà della responsabilità gravante sui beni della comunione, l'esecuzione sui beni della comunione per debiti personali di un coniuge non può intraprendersi **prima della negativa o insufficiente escussione** del patrimonio personale del coniuge obbligato⁸.

Viene, tuttavia, generalmente escluso che possa essere fatto carico al creditore precedente non solo di esperire preventivamente e con esito negativo l'azione esecutiva sui beni personali del coniuge obbligato, ma anche di compiere indagini; si ritiene che **sia il coniuge a dover eccepire l'esistenza di beni personali** da aggredire preventivamente⁹.

Circa **le modalità di espropriazione dei beni comuni per obbligazioni personali dei coniugi**:

- secondo alcuni autori è aggredibile dal creditore particolare del coniuge **l'intera quota ideale dei beni in comunione** e l'espropriazione dovrebbe compiersi nelle forme di cui agli artt. 599 e ss. c.p.c.¹⁰;
- altri autori e parte della giurisprudenza di merito, hanno, invece, ritenuto che i creditori particolari possano aggredire **interi beni comuni nelle forme ordinarie¹¹, ma solo nei limiti della quota di comunione legale** di ciascun coniuge;
- un terzo orientamento afferma la possibilità di agire esecutivamente su **ciascun bene comune per l'intero fino al raggiungimento della metà del valore complessivo** ed attuale

⁴ Cass. 2 agosto 1997, n. 7169, in *Foro It.* 1999, I, 2590 e ss.

⁵ CAPPONI (- BOVE-MARTINETTO-SASSANI), *L'espropriazione forzata*, Torino, 1988, 528.

⁶ In dottrina si è precisato che in questo caso la procedura andrà attivata nei confronti di entrambi i coniugi, cfr. LUISSO *L'esecuzione ultra partes*, Milano, 1984, 344, CAPPONI, *op. cit.*, 529.

⁷ Paluchowski, *op. cit.*, 5.

⁸ CAPPONI, *op. cit.* 530.

⁹ IOZZO, *Creditori personali del coniuge ed espropriazione forzata dei beni della comunione legale ex art. 189 2° comma c.c.* in *Foro it.*, 1999, I, 2599.

¹⁰ BUSNELLI, *La "comunione legale" nel diritto di famiglia riformato* in *Riv. Not.* 1976, I, 43, MALAGÙ *L'espropriazione forzata dei beni della comunione legale coniugale* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 780.

¹¹ OPPO, *Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 111; nella giurisprudenza, in tal senso, Trib. Genova 30 gennaio 1982 in *Giur. it.*, 1982, I, 2, 440

della comunione¹²; nello stesso senso si è ritenuto che i caratteri specifici della comunione legale determinano necessariamente l'impignorabilità della quota globale della stessa e che la quota non è espropriabile ma lo è ogni singolo bene facente parte di essa¹³;

- secondo altra giurisprudenza di merito¹⁴, in caso di azione esecutiva promossa dal creditore personale di un coniuge sui beni della comunione, il creditore stesso **può agire esecutivamente su interi cespiti comuni, soddisfacendosi su tutto il ricavato della vendita forzata degli stessi nei limiti della quota del coniuge esecutato sull'intero patrimonio comune**, ed il coniuge ha il diritto di ottenere, in sede redistribuzione, la metà di quanto ricavato dalla vendita dei beni pignorati;
- la giurisprudenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, con una "concisa" motivazione, sul punto, ha affermato che ciascun creditore particolare del coniuge, in regime di comunione legale, può soddisfarsi in via sussidiaria sui singoli beni della comunione "fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato" e può, quindi, legittimamente **aggreire uno o più beni della comunione legale ai fini di soddisfare su tutto il loro ricavato, ma fino al valore corrispondente a quello spettante sull'intera massa comune al coniuge debitore**¹⁵.

In generale **la tesi della liquidazione dell'intera quota del coniuge debitore** si scontra con la tassatività delle ipotesi di scioglimento della comunione legale (art.191 cod.civ.) e della non ipotizzabilità della possibilità per un terzo estraneo di subentrare nei diritti del coniuge esecutato.

La tesi dell'espropriazione della metà dei singoli beni in comunione comporta però la conseguenza sulla parte dei beni non espropriati che o la si esclude dalla comunione, a seguito della espropriazione dell'altra parte (superando in tal modo il principio della tassatività delle ipotesi di scioglimento della comunione), o si mantiene la comunione sulla parte non espropriata (pervenendo all'ipotesi, in qualche misura paradossale, di consentire l'esecuzione successiva anche su una quota di tale parte dei beni).

La tesi dell'espropriazione dell'intero bene con attribuzione della metà del ricavato al coniuge non esecutato oltre alla difficoltà di escludere dalla comunione il denaro attribuito al coniuge non assoggettato alla comunione, pone il problema dell'intervento del coniuge creditore nella procedura esecutiva e della fonte del diritto alla restituzione al coniuge della metà del ricavato considerato che l'art.192 cod. civ., consente i rimborsi e le restituzioni solo al momento dello scioglimento della comunione (o in un momento anteriore solo se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente e, sempre, previa autorizzazione del giudice).

Ma oltre alla definizione dell'oggetto dell'esecuzione l'espropriazione di beni della comunione legale pone una serie di problemi procedurali, che la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito ha affrontato:

- occorre adottare "**le formalità e le incombenze**" idonee a rendere consapevoli dell'azione stessa il coniuge non esecutato e gli altri creditori, personali o della comunione, in modo da dare loro la possibilità di far valere, nell'ambito della procedura, i propri diritti, ed in particolare, rispettivamente, il diritto di chiedere **la separazione giudiziale dei beni ed il diritto di vedere risolti eventuali conflitti relativi alla distribuzione del ricavato dell'esproprio ex art. 512 cod. proc. civ.** e, quindi, il creditore procedente dovrà:
 - a) produrre l'**estratto dell'atto di matrimonio** con annotazioni marginali relative al debitore esecutato¹⁶ ed i **certificati immobiliari relativi alle trascrizioni ed**

¹² ATTARDI, Profili processuali della comunione legale dei beni in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, 25 e ss., Trib. Prato, 21 novembre 1985, in *Giur. it.*, 1988, I, 2, 824

¹³ Trib. Bari, ord. 18 dic. 2001, in *Riv. esec. forz.*, 2002, 298.

¹⁴ Trib. Livorno, 21 marzo 2000, in *Riv. not.*, 2000, 566

¹⁵ ACONE, *Comunione dei beni tra coniugi*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1980, 3 ss. in giurisprudenza Cass. Sez. un. 4 ago.1998 n. 7640; Trib. Prato 21 nov. 1985, in *Foro It.*, *Rep.* 1988, 61; Trib. Bari ord. 18 dic.2001, in *Riv. Es. Forz.*, 2002, 298.

¹⁶ Si è, tuttavia, giustamente rilevato che il legislatore nel riformulare l'elenco dei documenti da allegare all'ordinanza di vendita non ha ritenuto di includervi anche l'estratto dell'atto di matrimonio, né i certificati relativi al coniuge, IOZZO, *op. cit.*, 2560.

iscrizioni contro il coniuge non esecutato, fino alla data della trascrizione del pignoramento

- b) curare che l'avviso di cui all'**art. 498 cod. proc. civ.** venga dato ai **creditori iscritti di entrambi i coniugi**;
- c) curare che l'**istanza di vendita, la pubblicità circa la fissazione dell'udienza di comparizione e l'ordine di vendita** abbiano a contenere l'indicazione del **regime matrimoniale (patrimoniale)** cui è soggetto il bene, tutto o pro quota, pignorato nonché le generalità del coniuge non esecutato, al fine di consentire l'intervento degli altri creditori ed, in ispecie, di quelli privilegiati della comunione ¹⁷;
- “non può procedersi alla vendita della quota del singolo bene di spettanza del coniuge debitore se non dopo la **previa audizione dell'altro coniuge** affinché quest'ultimo possa eventualmente far valere le limitazioni di cui agli artt. 187 e 189 cod. civ.; in difetto di una tale audizione il procedimento esecutivo deve arrestarsi” ¹⁸;
- “in sede di opposizione agli atti esecutivi proposta dal coniuge non obbligato (in regime di comunione legale) con riguardo al bene oggetto del procedimento di esecuzione intrapreso nei confronti dell'altro coniuge, sono da ritenersi rilevanti sia i vizi relativi alla notifica del pignoramento (che deve essere ricevuta dal detto opponente, ex art. 599, secondo comma, cod. proc. civ.) sia la richiesta di separazione della propria quota in caso di vendita o di assegnazione del bene (giusta la previsione di cui all'art. 600 stesso codice)”.
- **la continuità delle trascrizioni**, che, in ogni caso, è assicurata dalla necessaria lettura congiunta dei registri immobiliari e degli atti di stato civile e, di conseguenza, la trascrizione del pignoramento eseguito nei confronti di uno solo dei due coniugi certamente produrrà effetto anche contro il coniuge non esecutato e, peraltro, non sarebbe possibile porre un onere di trascrizione a carico del creditore, posto che il coniuge non esecutato, in quanto non debitore mai potrebbe essere destinatario del pignoramento e, pertanto, mai potrebbe essere inserito nella nota di trascrizione del relativo atto.

Un ulteriore tentativo di dare un inquadramento sistematico alla materia è contenuta in una recentissima pronuncia del Tribunale di Roma¹⁹ nella quale si afferma che, ove oggetto della procedura esecutiva siano beni compresi nella comunione legale:

- il creditore potrà aggredire per intero i beni della comunione, nei limiti, tuttavia della quota ideale spettante al singolo coniuge ovvero limitare l'esecuzione alla metà del bene pignorato al fine di prevenire l'eventuale opposizione del coniuge non esecutato diretta a provocare la separazione giudiziale dei beni;
- il pignoramento (per l'intero o pro quota) del bene in comunione effettuato nei confronti di uno solo dei coniugi, comporta l'indisponibilità anche nei confronti dell'altro coniuge;
- la trascrizione del pignoramento, anche se effettuata nei confronti di uno solo dei coniugi, spiegherà comunque i suoi effetti contro entrambi;
- il coniuge non esecutato potrà contestare nelle forme dell'opposizione all'esecuzione l'eventuale lesione della propria quota²⁰;
- lo stesso coniuge non esecutato, atteso il tenore letterale del 4° comma dell'art.192 cod.civ. e la facoltà riconosciuta dal 2° comma del successivo art.193 di chiedere la separazione giudiziale dei beni quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della famiglia, può far valere tale situazione nella forma dell'opposizione all'esecuzione diretta ad ottenere la separazione giudiziale dei beni fin tanto che il processo esecutivo non sia terminato con l'assegnazione del bene o la distribuzione della somma ricavata;
- qualora la domanda di separazione venga proposta successivamente alla vendita del bene o

¹⁷ Trib. Napoli 6 aprile 1990 in *Dir. fam. e delle pers.*, 1991, 588.

¹⁸ Cass. 27 gennaio 1999 n. 718 in *Foro it.*, 1999, I, 2588

¹⁹ Trib. Roma 25 marzo 2005 est. Cottone

²⁰ In questo caso all'esito della opposizione dovrebbe ottenere la restituzione della metà del ricavato.

- il giudice dell'esecuzione non abbia sospeso il processo esecutivo, sono comunque fatti salvi i diritti dell'acquirente o dell'assegnatario (arg. ex art.2929 cod.civ.);
- al fine di verificare la titolarità del bene e la regolarità degli avvisi prescritti dall'art.498 c.p.c., dovranno essere prodotti: a) la copia dell'atto di matrimonio del debitore esecutato contenente le eventuali annotazioni marginali aggiornato alla data di trascrizione del pignoramento; b) la copia degli eventuali atti pubblici di stipula o modifica delle convenzioni matrimoniali (ove questi non siano stati ritualmente trascritti in base al combinato disposto degli artt.2643 e 2647 e 2659 cod.civ.); c) i certificati delle iscrizioni e trascrizioni (ovvero certificazione notarile sostitutiva) anche contro il coniuge non esecutato dalla data di acquisto del bene alla trascrizione del pignoramento;
 - la medesima documentazione appena menzionata (ovvero la prescritta certificazione notarile sostitutiva) dovrà essere prodotta anche con riferimento ai danti causa dei debitori esecutati, ove dal titolo (art.179 cod.civ.) o dalla sua trascrizione non risulti espressamente la natura personale del bene;
 - in ossequio a quanto disposto dall'art.599 c.p.c., del pignoramento dovrà essere dato avviso al coniuge non esecutato (seppur al solo fine di consentirgli l'esercizio dei diritti connessi alla propria posizione);
 - il coniuge non esecutato dovrà essere sempre sentito ex art.180 disp.att.c.p.c. prima dell'autorizzazione alla vendita;
 - al fine di consentire la piena attuazione dell'art.189, 2° comma, cod.civ., l'avviso di cui all'art.498 c.p.c. dovrà essere necessariamente notificato ai creditori iscritti di entrambi coniugi.
 - gli eventuali conflitti tra creditori personali dei coniugi e tra questi e creditori della comunione andranno necessariamente risolti in sede di distribuzione della somma ricavata nella forme dell'art.512 c.p.c.;
 - nel decreto di trasferimento (e nella relativa nota di trascrizione), il quale spiegherà effetto anche nei confronti del coniuge non esecutato, dovrà farsi espressa menzione della circostanza che il bene venduto era in comunione dei beni e dovranno essere indicate le generalità di entrambi i coniugi.

Le opposizioni

Nel corso dell'esecuzione forzata promossa dal creditore di uno solo dei coniugi in regime di comunione legale sui beni rientranti in detta comunione, al coniuge non obbligato vanno riconosciuti i rimedi processuali tanto della **opposizione di terzo** (ove si faccia valere il carattere non familiare del credito azionato, ovvero la natura sussidiaria della responsabilità della comunione rispetto a quella personale dell'altro coniuge), quanto della **opposizione agli atti esecutivi** (ove si intenda denunciare che l'esecuzione interferisce processualmente sulla propria posizione, con conseguente privazione del potere di separazione della quota), così che, sul piano della corretta individuazione del giudice da adire, nel primo caso, la competenza sarà determinata secondo il criterio del valore del bene in contestazione, mentre, nel secondo, essa spetterà, comunque, al giudice dell'esecuzione, ex art. 617 cod. proc. civ.²¹.

²¹ Cass., 2 agosto 1997, n. 7169 in *Foro it.*, 1999, I, 2589; Cass. 2 giugno 1992 n. 6662 in *Giust. civ.* 1993, I, 702.

- Fondo patrimoniale

Premessa

Il **fondo patrimoniale** è un vincolo convenzionale costituito da ognuno dei coniugi o da un terzo (anche per testamento) nell'interesse della famiglia su di un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) e realizza la costituzione di un patrimonio separato o di destinazione, con limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti (ciascuno o un ambedue i coniugi, un terzo, anche per testamento).

Funzione del vincolo è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione esistenti nell'ambito della famiglia.

Con la legge di riforma del diritto di famiglia la normativa del fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) ha sostituito quella del patrimonio familiare.

Il fondo si costituisce a mezzo di **atto pubblico; non è necessaria l'accettazione** quando è fatto da uno dei coniugi.

La disciplina del fondo patrimoniale ha fatto sorgere delicati problemi di tutela e l'affidamento dei terzi e per questo motivo, trattandosi di regime patrimoniale convenzionale che è tutelato in quanto funzionale alla famiglia, esso deve essere **annotato a margine dell'atto di matrimonio** presso i registri dello stato civile e, ovviamente deve essere **trascritto sull'immobile**²².

La costituzione del fondo è **opponibile ai terzi** solo dopo il compimento di entrambe le formalità e impedisce la esperibilità dell'azione esecutiva da parte dei creditori personali del coniuge²³.

L' **annotazione a margine dell'atto di matrimonio** deve contenere la data, il nome del notaio rogante e le generalità dei contraenti, ed è questa annotazione che risolve il conflitto in ordine alla disponibilità del bene quale oggetto dell'esecuzione.

La **trascrizione** del vincolo sul bene immobile ai sensi dell'art. 2647 c.c. o sul mobile registrato, ha invece natura **di mera pubblicità notizia**.

La data certa del vincolo può essere desunta dall'atto pubblico e dalla trascrizione sui beni nei pubblici registri immobiliari.

I coniugi (art. 169 c.c.) possono **disporre liberamente** dei beni facenti parte del patrimonio familiare, senza obbligo di reimpiego, non soltanto quando sia loro consentito dall'atto di costituzione, ma anche quando abbiano raggiunto l'accordo sull'atto di disposizione e, allorchè vi siano figli minori, nei soli casi di necessità od utilità evidente e con l'autorizzazione del Tribunale ordinario, che provvede in Camera di consiglio sentito il Pubblico ministero (art. 38, commi 2 e 3, disp. att. c.c.).

Fondo patrimoniale e azione esecutiva

L'azione esecutiva sui beni del fondo ed i loro frutti è possibile solo a seguito dell'inadempimento di obbligazioni assunte **da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia**; vi è, invece, il divieto di esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti " ... *per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia*" (art. 170 c.c.).

Come detto la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai creditori è quella **annotata a margine dell'atto di matrimonio** presso i registri dello stato civile e **trascritta sull'immobile**.

I creditori che hanno iscritto ipoteca sui beni rientranti nel fondo **prima del compimento di tali formalità** possono agire esecutivamente sui beni ipotecati, tutti gli altri creditori, sia che il credito sia sorto prima sia che il credito sia sorto dopo la costituzione del fondo sono assoggettati al divieto. Infatti, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione²⁴ il divieto di azione esecutiva non riguarda solo i crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo poichè l'art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata solo a tali crediti ma anche ai crediti sorti prima di tale data;

²² CIAN, *Sulla pubblicità del regime patrimoniale della famiglia. Una revisione che si impone*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1976, I, 37.

²³ In tal senso Trib. Roma 12 giugno 1980, in *Riv. Not.*, 1982, II, 1079 e Trib. Roma 6 novembre 1980, in *Riv. Not.* 1981, 463.

²⁴ Cass. 9 aprile 1996 n. 3251 in *Giust. civ.*, 1996, I, 2959

in questo caso al creditore resta la possibilità del creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.

Tale principio non è accolto in maniera univoca nella giurisprudenza di merito; si è infatti sostenuto che l'inespropriabilità sancita dall'art. 170 deve collegarsi con i crediti successivi alla pubblicità della convenzione matrimoniale²⁵.

Può accadere che nella procedura esecutiva vi siano creditori garantiti da ipoteca iscritta antecedentemente ed altri creditori, in questo caso la procedura esecutiva prosegue, ma solo i primi concorrono certamente nella distribuzione del ricavato, per gli altri occorre valutare se il creditore conosceva che erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il **criterio identificativo** dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni ("*ex contractu*" o "*ex delicto*"), bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio, ancorché consistente in un **fatto illecito**, abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo²⁶.

Un diverso orientamento è sostenuto, nella giurisprudenza di merito. Secondo il Tribunale di Sanremo²⁷ la limitazione alla pignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale ex art. 170 cod. civ. deve intendersi riferita alle obbligazioni nascenti da contratto e non anche a quelle nascenti da fatto illecito (sorte in capo ad uno solo dei coniugi). La formulazione testuale dell'art. 170 cod. civ., infatti, nel richiamarsi ad attività poste in essere dai coniugi nell'ambito dell'autonomia contrattuale e nell'indicare l'ulteriore requisito della previa scienza creditoris (con riguardo all'estraneità del credito ai bisogni della famiglia), indirizza il limite alla pignorabilità dei beni del fondo patrimoniale alle sole obbligazioni ex contractu, con esclusione di quelle riferibili al paradigma dell'art. 2043.

Se il fondo viene costituito non con il **conferimento** della proprietà di beni ma solo **del diritto di godimento**, la proprietà è liberamente espropriabile²⁸.

La Corte di Cassazione ha anche precisato che il divieto di azione esecutiva **presuppone anche la riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia**²⁹.

Prova della conoscenza

L'azione esecutiva sui beni del fondo e sui frutti è ammissibile anche quando le obbligazioni siano state contratte al di fuori dei bisogni e delle esigenze della famiglia, se i creditori, al momento del perfezionamento dell'obbligazione, non conoscevano tale estraneità o non si riesca a provare in giudizio che ne erano a conoscenza.

L'onere della prova della consapevolezza del creditore della estraneità del debito alle esigenze familiari è a carico di colui che si oppone all'espropriazione forzata³⁰.

La prova può essere fornita anche mediante **presunzioni semplici**, essendo sufficiente dimostrare che lo scopo dell'obbligazione appariva come normalmente estraneo ai bisogni della famiglia.

La circostanza che sia stato solo un coniuge a contrarre l'obbligazione non ne fa necessariamente una obbligazione estranea ai bisogni del nucleo familiare e non può escludersi che sia destinata a sopperire ai bisogni di mantenimento della famiglia una obbligazione, garantita da un bene

²⁵ Tribunale Ragusa, 21.12.1999 in *Giust. civ.*, 2000, I, 2755; Tribunale Milano, 5.11.1990 in *Giur. it.*, 1993, 470

²⁶ Cass. 18 luglio 2003 n. 11230 in *Giust. civ.*, 2003, I, 2755; Cass. 5 giugno 2003 n. 8991, in *Arch. civ.*, 2004, 41

²⁷ Trib. Sanremo 29 ottobre 2003 in *Dir. fam.*, 2004, I, 101

²⁸ MICCOLIS, *Note sui rapporti tra il diritto di famiglia e l'espropriazione forzata*, in *Riv. Es. Forz.*, 2001, 329.

²⁹ Cass., 18 settembre 2001 n. 11683 in *Giust. civ.*, 2002, 1950

³⁰ Trib. Parma, 7 gennaio 1997, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, 31.

costituito in fondo patrimoniale da uno dei coniugi, pertinente **all'impresa gestita dal coniuge obbligato**.

Infatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione³¹ ha dato una interpretazione ampia del concetto chiarendo che “ in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, il disposto dell'art. 170 c.c. - nel testo di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151- per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì -analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali- nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle **esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.**”

Deve quindi ritenersi che non sono contratti per “scopi estranei ai bisogni della famiglia” i debiti inerenti l'attività di **lavoro autonomo** di un coniuge, allorquando da tale attività la famiglia tragga i mezzi di mantenimento.

In applicazione del principio generale affermato dalla Corte di Cassazione si è ritenuto, inoltre, che non è opponibile la tutela specifica di cui all'art. 170 cod. civ. alla propria banca allorché il fido sia stato ottenuto per le necessità di una **piccola impresa o società a gestione familiare** e comunque destinata a sopperire alle esigenze di mantenimento della famiglia del contraente³².

Si è affermato, nella giurisprudenza di merito, che in qualche ipotesi la stessa natura del credito può indurre a ritenere che il creditore fosse consapevole che il debito non era stato contratto per le esigenze familiari come nel caso di un **credito di imposta verso una società in nome collettivo di cui il debitore opposto è socio illimitatamente responsabile** “poiché l'attività d'impresa del debitore, esercitata in forma collettiva, deve ritenersi distinta ed autonoma rispetto alla gestione del fondo patrimoniale - non avendo le parti nemmeno dedotto alcuna forma di connessione fra le due – e i relativi debiti di imposta attinenti solo ad essa”³³.

Opposizione

Ogni soggetto interessato a bloccare l'azione esecutiva, cioè l'altro coniuge non debitore, ed anche i figli, possono promuovere **opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.** al fine di far accertare che non vi è il diritto di procedere esecutivamente da parte del **creditore in mala fede**, che conosceva l'estraneità ai bisogni familiari della obbligazione contratta.

³¹ Cass., 7 gennaio 1984 n. 134 in *Arch. civ.*, 1984, 885; Cass., 18 settembre 2001 n. 11683, *cit.*;

³² Trib. Massa, 5 maggio 1999, in *Arch. civ.*, 1999, 1006

³³ Trib. Mantova 28 maggio 2002, in www.ilcaso.it

- Il beneficio di escussione

Nel nostro ordinamento vi sono una pluralità di ipotesi nelle quali la possibilità di procedere esecutivamente è subordinata all'obbligo di accertare che non vi sono altri beni utilmente aggredibili o capienti.

Ad una prima ipotesi si è già fatto cenno: l'esecuzione sui beni della **comunione legale** per debiti personali di un coniuge non può intraprendersi **prima della negativa o insufficiente escussione** del patrimonio personale del coniuge obbligato.

Nell'ipotesi della comunione vi è, tuttavia, una reciproca sussidiarietà, in quanto **anche il patrimonio personale dei coniugi garantisce sussidiariamente le obbligazioni della comunione**, quando i beni della stessa sono insufficienti (190.c.c.).

Tale principio è una applicazione dell'art. 2911 c.c. poiché l'art.189 comma 2 c.c. riconosce una prelazione ai creditori della comunione rispetto a quelli personali ed impone che i beni gravati da prelazione pignorizia siano sottoposti a esecuzione prima di altri non colpiti dalla garanzia o in epoca coeva.

L'ipotesi tipica è quella del beneficio di escussione che può essere eccepito dal **socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali** già in sede di opposizione preventiva all'esecuzione³⁴.

Il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo, dall'art. 2304 cod. civ. (applicabile anche alla società in accomandita semplice, in virtù del richiamo operato dall'art. 2315 cod. civ.), in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, **opera esclusivamente in sede esecutiva**, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, ove il patrimonio sociale risulti incapiente³⁵.

La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale³⁶.

La preventiva escussione del patrimonio sociale, perché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta **la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società**, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito.

Una fattispecie di beneficio di escussione previsto da una norma speciale è quella dell'art. 60 del T.U. in materia di **edilizia popolare ed economica**, approvato con r.d. 28 aprile 1938 n. 177 il quale stabilisce che non può procedersi alla espropriazione ordinaria della casa popolare se non in assenza di ogni altro bene aggredibile.

In talune ipotesi il beneficio di escussione può essere convenuto contrattualmente come nell'ipotesi del beneficio d'escussione a favore del **terzo datore di ipoteca** non previsto dalla legge ma possibile in base a quanto pattuito tra le parti o come nel caso della **fideiussione** (art. 1944 c.c.).

³⁴ Trib. Parma 20 settembre 1990 in *Foro it.* 1991, I, 1588

³⁵ L'orientamento è assolutamente univoco nella giurisprudenza di legittimità e di merito, tra le ultime: Cass. 12 agosto 2004 n. 15713; Cass. 16 aprile 2003 n. 6048, Cass. 8 novembre 2002 n. 15700

³⁶ Cass. 6 ottobre 2004 n. 19946

- Vincoli e prelazioni della disciplina a tutela dei beni di valore artistico

Premessa

Il 1° maggio 2004 è entrato in vigore il nuovo codice dei beni culturali, adottato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che disciplina nel suo complesso **i beni culturali e quelli paesaggistici**, che insieme formano il “patrimonio culturale” e contiene, tra l’altro, l’attuale disciplina dei vincoli al trasferimento dei beni che, ai sensi della normativa in esso contenuta, sono qualificati come beni culturali.

Il legislatore ha previsto che i **beni culturali**, possono essere, genericamente, le cose immobili che abbiano un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico.

La disciplina dei **beni paesaggistici**, tuttavia, a differenza di quella dettata per i beni culturali, non incide direttamente sulla commerciabilità dei beni. Il codice dei beni culturali, infatti, si limita a vincolare l’attività edificatoria o di alterazione della consistenza fisica del bene paesaggistico, ma non pone dei vincoli al suo trasferimento³⁷.

Per identificare quali sono i beni immobili rientranti nella categoria dei beni culturali occorre far riferimento in primo luogo all’art. 2, secondo comma, del codice, il quale stabilisce che “sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.

Il primo ed il terzo comma lettera a) dell’art. 10 contengono una definizione molto ampia dei beni culturali, i quali consistono in “le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

Il terzo comma, lett. d), dell’art. 10 stabilisce che sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione di sussistenza dell’interesse culturale, “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”.

I beni culturali appartenenti a soggetti diversi da regioni, province, comuni o persone giuridiche prive di finalità di lucro, sono soggetti ad uno speciale procedimento di “**dichiarazione**” che inizia su iniziativa del soprintendente ed è comunicato al proprietario, al possessore ed al detentore oltre che al Comune in cui si trova il bene.

Tale comunicazione deve essere **trascritta sui registri immobiliari** a richiesta del Ministero stesso ed ha ovviamente efficacia nei confronti di tutti coloro che iscrivono o trascrivono dopo di essa.

La trascrizione della notificazione ha efficacia erga omnes, e perciò, è valida anche nei confronti dei successivi proprietari, possessori o detentori, per i quali non è richiesta una preventiva notificazione, rappresentando, questa, solo il presupposto per la trascrizione del vincolo³⁸.

Per tutti i beni culturali assoggettati al procedimento di dichiarazione è previsto **l’obbligo di denuncia del trasferimento della proprietà o della detenzione ed il diritto di prelazione** in favore dello Stato.

La denuncia è prevista, a prescindere dalla natura del soggetto che ne è proprietario, sia esso lo Stato, un ente pubblico territoriale o non territoriale, un privato. Essa soddisfa, in primo luogo, l’esigenza di informare l’amministrazione dello Stato della disponibilità giuridica della cosa, al fine di garantire la conservazione e tutela del bene culturale nei confronti di chiunque a qualunque titolo disponga materialmente di esso.

Tale tipo di atto, in secondo luogo, è finalizzato a permettere l’esercizio della prelazione in favore dello Stato, qualora esso sia previsto.

Difatti, nel caso in cui il proprietario del bene culturale ne abbia disposto con un atto a titolo oneroso, lo Stato ha la facoltà di acquistare la cosa, in seguito all’esercizio del diritto di prelazione, al prezzo stabilito nell’atto di acquisto.

³⁷ Ciò ha posto il problema di stabilire se un terreno, oltre ad essere un bene paesaggistico può essere anche considerato bene culturale

³⁸ Pret. Matera 26 aprile 1977 in *CED Cassazione*

La denuncia deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento e deve contenere 1) i dati dell'alienante e dell'acquirente, 2) i dati identificativi del bene, 3) l'indicazione del luogo in cui si trovano, 4) l'indicazione della natura e delle condizioni economiche dell'alienazione, 5) indicazione del domicilio in Italia di acquirente ed alienante.

Non è prevista la denuncia per la **costituzione di ipoteca** sul bene in quanto non si tratta di un atto traslativo né della detenzione né della proprietà del bene culturale.

Rapporti tra prelazione ed esecuzione immobiliare

Anche il bene immobile che rientra nella categoria del bene culturale è normalmente assoggettabile al procedimento di espropriazione.

Il vincolo del bene culturale non agisce sul piano della **impignorabilità** ma incide sulla **definitiva identificazione** dell'aggiudicatario da parte della gara che si tiene in sede di asta dinanzi al giudice. In relazione alle caratteristiche della procedura esecutiva avente ad oggetto "beni culturali" la giurisprudenza della Corte di Cassazione, già con riferimento all'art. 2 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, aveva chiarito che il riconoscimento del particolare interesse artistico o storico, comporta, **l'obbligo di inserire nel bando di vendita notizia del vincolo, il dovere di darne denuncia all'amministrazione, nonché il condizionamento del trasferimento del bene all'eventuale esercizio da parte dell'amministrazione medesima del diritto di prelazione**, ma non implica l'impignorabilità del bene stesso, ne' determina l'insorgenza di poteri d'imperio dell'autorità amministrativa idonei ad incidere sul processo esecutivo, il quale, pertanto, resta affidato alla giurisdizione del giudice ordinario, anche per quanto attenga la soluzione, nelle sedi previste dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., delle questioni che possano insorgere sulla legittimità dell'esecuzione stessa e dei suoi atti, pure in relazione agli adempimenti imposti dalla suddetta normativa.

L'esistenza del vincolo potrebbe avere una incidenza anche sulla **determinazione del valore del bene**; tuttavia nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in pronunce relative ad espropriazioni per pubblica utilità è emerso un contrasto³⁹: in alcune sentenze si è affermato che in caso di espropriazione per pubblica utilità di un bene sottoposto a vincolo archeologico, che prima dell'imposizione dello stesso era edificabile, la stima che deve essere condotta deve considerare il terreno nella sua essenza precedente e non nello stato in cui si è venuto a trovare a causa della notificazione del vincolo sul bene culturale ciò in quanto non sempre l'edificazione comporta, per sua stessa natura, necessariamente un uso del reperto archeologico incompatibile con il suo carattere storico o comunque tale da recare pregiudizio alla sua conservazione ed integrità⁴⁰, in altre si afferma che il vincolo deprime il valore di mercato del bene rendendo, soprattutto nel caso di affioramenti di reperti archeologici, anche indeterminati, del tutto in edificabile il bene⁴¹.

Il **presupposto** perché la speciale natura "culturale" del bene sia opponibile ai terzi e rilevi, quindi, nella procedura esecutiva rendendo necessario l'inserimento della notizia del vincolo nell'ordinanza di vendita ed applicabile la prelazione è che la comunicazione della "dichiarazione" sia stata trascritta sui registri immobiliari.

Nel caso in cui il vincolo d'interesse storico-artistico è stato notificato e trascritto nei confronti di chi, pur appearing proprietario secondo le risultanze catastali, **abbia già in precedenza alienato l'immobile**, non si applica la disciplina speciale prevista per i trasferimenti di beni culturali e non può esercitarsi la prelazione da parte del Ministero per i beni culturali in occasione di ulteriore alienazione dell'immobile, data l'impossibilità del terzo acquirente, a causa del sistema personale di impostazione dei registri immobiliari, di conoscere l'esistenza del vincolo⁴².

Nella vigenza della legge 1089 la giurisprudenza ha affermato che la notifica del vincolo al proprietario o anche solo la trascrizione del vincolo **successive al pignoramento** comporta la libera esperibilità dell'azione di esecuzione forzata.

³⁹ PALUCHOWSKI, *Limiti all'iniziativa esecutiva*, op. cit., 13

⁴⁰ Cass. 14 dic. 1979 n. 6519 in *Foro it.*, 1980, I, 1978

⁴¹ Cass. 12 ago. 1976, n. 3033, in *Giust. Civ.*, 1976, I, 1559; Cass. 7 feb. 1970, n. 283, *ivi*, 1970, I, 695.

⁴² Trib. Roma 11 febbraio 1994, in *Foro it.*, 1994, I, 2908

In sede di esecuzione forzata l'obbligo di denuncia del trasferimento del bene è, secondo l'art. 59 del codice, espressamente **a carico dell'aggiudicatario** poiché a questi si riconosce il diritto ad ottenere il trasferimento della proprietà ed a tale riconoscimento consegue l'obbligo di denuncia.

L'atto traslativo a favore dell'aggiudicatario è, per legge, **sospensivamente condizionato**, cosicché, nell'immediatezza non produce effetti ed il verificarsi della condizione, cioè l'esercizio della prelazione, impedisce definitivamente che il negozio di trasferimento abbia effetto.

Il Ministero dei Beni Culturali può esercitare la **prelazione** notificando sia all'acquirente che all'alienante la volontà di acquisto entro 2 mesi dalla ricezione della denuncia.

La volontà di acquisto può essere manifestata dal Comune o dalla Provincia, (ai quali la notizia della vendita è comunicata immediatamente dal soprintendente), che debbono entro 40 giorni dichiarare anche l'utilizzo che ne farebbero, in tal caso il Ministero può rinunciare ad esercitare la prelazione in favore dell'ente locale.

L'esercizio della prelazione, è ostativa al trasferimento della proprietà, in qualunque forma realizzato.

La vendita si deve perciò ritenere come non avvenuta, con effetti liberatori per l'aggiudicatario che **non è tenuto al pagamento del saldo prezzo** ed ha diritto alla **restituzione della somma versata a titolo di cauzione**.

Lo Stato dovrà corrispondere alla procedura il prezzo di acquisto.

Se **il decreto di trasferimento è stato già emesso** l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, determina **l'inefficacia del decreto medesimo "ab origine"**, escludendo il trasferimento del bene all'aggiudicatario, per il quale, correlativamente, sorge il diritto alla restituzione della somma versata con provvedimento nell'ambito del processo esecutivo secondo le modalità per la restituzione delle somme versate da un aggiudicatario quando, per qualsiasi motivo, non si possa procedere alla pronuncia del decreto di trasferimento in suo favore, mentre nell'Amministrazione dei Beni Culturali sorge l'obbligazione di corrispondere il prezzo dell'incanto attraverso un versamento che - essendo destinato a fungere da equivalente pecuniario del bene assoggettato a pignoramento immobiliare - rimane assoggettato, nei limiti della compatibilità, alla disciplina prevista dall'art. 495 cod. proc. civ. senza che, per contro, nessun diritto di rimborso sorga a favore dell'aggiudicatario direttamente nei confronti dell'Amministrazione che ha esercitato il diritto di prelazione⁴³.

In alcuni Tribunali poiché il tempo previsto per l'esercizio della prelazione è di 60 giorni dalla aggiudicazione e corrisponde, generalmente, al termine previsto dalla legge per il versamento del prezzo, si comunica la notizia dell'aggiudicazione al Ministero per consentirgli l'esercizio della facoltà ablativa e, di conseguenza, si può **"costringere" il Ministero ad attivarsi prima che scada il termine per l'emissione del decreto e che lo stesso sia concretamente trasferito**.

Deve, tuttavia, considerarsi che la legge prevede l'obbligo di denuncia al Ministero dell'alienazione solo da parte dell'aggiudicatario e dopo l'emissione del decreto di trasferimento, quasi si desideri essere sicuri che il negozio sia perfetto in ogni sua componente e, quindi, si verifichi realmente quel pericolo per la tutela dei beni culturali che la legge tende ad evitare.

In caso di **mancata denuncia** si deve reputare sempre operante la nullità dell'atto di trasferimento comminata sanzionatoriamente dalla legge a tutela dell'interesse preminente dello Stato e la giurisprudenza ha affermato che tale nullità sussiste **indipendentemente dall'atteggiamento soggettivo dell'acquirente**, cioè sia che conoscesse o meno l'esistenza del vincolo sul bene culturale.

⁴³ Cass. 1 giugno 1992 n. 6612

- Vincoli urbanistici

Premessa

Il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha introdotto il “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” riproducendo in larga parte il contenuto della legge n. 28 febbraio 1985 n. 47.

La disciplina urbanistica rileva in sede esecutiva in particolare sotto due aspetti:

- la questione dell'alienabilità dei beni realizzati abusivamente in tutto o in parte;
- l'incidenza dei vincoli di destinazione dei beni sulle procedure esecutive;

L'alienabilità dei beni realizzati abusivamente

L'art. 46 del citato testo unico, riproducendo, in parte, il contenuto dell'art. 17 e dell'art. 40 della legge n. 47/85 stabilisce che **gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali**, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione é iniziata dopo il 17 marzo 1985, **sono nulli** e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria e che **tale nullità non si applica agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali**. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

La nuova formulazione della norma comporta che gli immobili realizzati abusivamente anche se non sanabili devono essere messi in vendita poiché tutti i divieti di trasferimento di immobili abusivi non si applicano ai trasferimenti derivanti da esecuzioni immobiliari od altre esecuzioni coattive. Occorre, tuttavia, che la situazione urbanistico-edilizia del bene sia **accertata dal consulente tecnico e sia indicata in modo preciso nell'ordinanza di vendita**. Nella determinazione del prezzo del bene deve tenersi conto anche delle somme che l'aggiudicatario sarà costretto a versare a titolo di condono.

In mancanza di un'espressa previsione di inalienabilità assoluta si deve pervenire alla stessa conclusione anche per gli immobili che oltre ad essere stati realizzati abusivamente **siano in contrasto con la normativa ambientale**.

E', tuttavia, rilevante in questa materia il recente orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale in tema di esecuzione per espropriazione forzata, qualora l'immobile aggiudicato risulti gravato da diritti reali non apparenti né indicati negli atti della procedura, senza che l'aggiudicatario sia a conoscenza della situazione reale, **deve riconoscersi a questo non il diritto a far valere la garanzia per evizione, limitata al solo diritto di proprietà, ma a far valere le garanzie di cui all'art. 1489 cod. civ. secondo le regole comuni**, tenuto conto che tali regole incontrano una deroga nella vendita forzata solo con riguardo alla garanzia per vizi, esclusa dall'art. 2922, primo comma, cod. civ.⁴⁴

Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza **edilizia**, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 cod. civ., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o comunque non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto ed altresì persista il potere repressivo della Pubblica amministrazione (adozione di sanzione pecuniaria o di ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile. Nel concorso di tali condizioni, pertanto, deve riconoscersi all'acquirente la facoltà di chiedere la riduzione del prezzo, ancorché l'Amministrazione non abbia ancora esercitato detto potere repressivo (salva restando, per il caso in cui venga impartito ed eseguito l'ordine di

⁴⁴ Cass. 13 maggio 2003 n. 7294

demolizione, l'operatività delle disposizioni degli artt. 1483 e 1484 cod. civ. circa l'evizione totale o parziale)⁴⁵.

E', quindi, possibile l'esercizio di una azione ex art. 1489 c.c. da parte dell'aggiudicatario che abbia acquistato, in una procedura esecutiva, un immobile realizzato abusivamente purchè la difformità non fosse conosciuta al momento dell'acquisto⁴⁶.

Per consentire all'aggiudicatario di avere una cognizione precisa della situazione del bene e per garantire anche il creditore da eventuali azioni ex art. 1489 c.c. è, quindi, opportuno richiedere un accertamento compiuto della situazione urbanistica del bene al consulente e descrivere l'eventuale abuso nell'ordinanza di vendita.

Il vincolo di destinazione relativo a posti auto o box

In ordine cronologico il primo tra i vincoli di destinazione introdotti dalla normativa urbanistico-edilizia è quello relativo ai **parcheggi** edificati ai sensi dell'art. 41 sexies della legge urbanistica del 17 ago. 1942 n. 1150, inserito dall'art. 18 della l. 6 ago. 1967 n. 765 (c.d. legge ponte).

La norma imponeva l'obbligo di costruire a fronte di una determinata cubatura abitativa anche preesistente, un certo numero di posti auto o box creando un rapporto tra le due cubature pari a 1 a 20 (un metro cubo per ogni 20 metri cubi di abitativo). Nel 1989 con la l. 24 mar. n. 122 il rapporto divenne 1 a 10, mentre la legge sul condono edilizio del 1985, n. 47 ha stabilito che i posti auto e i parcheggi costruiti in base alla legge ponte sono pertinenze dell'immobile abitativo o commerciale che sia⁴⁷.

La giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che la **proprietà sia cedibile a chiunque**, anche a soggetti estranei al condominio, ma anche in tale caso il vincolo pertinenziale di uso resta perché è stato imposto dalla legge ponte e non è eliminabile da nessuno, qualunque siano le vicende della proprietà dell'area adibita a parcheggio⁴⁸ ed ha riconosciuto indipendentemente dalla sorte della proprietà del parcheggio, al **titolare dell'unità abitativa il diritto reale d'uso del posto auto**.

Il vincolo imposto dalla legge sul parcheggio o sul posto auto è definito vincolo di destinazione pubblicistico in favore dei condomini del fabbricato cui accede e da esso sorge un diritto reale legale che si trasferisce automaticamente con tutti i successivi trasferimenti di proprietà cui soggiace l'unità abitativa o commerciale.

La giurisprudenza **non ha mai sostenuto la inscindibilità fra la proprietà dell'unità immobiliare e quella del parcheggio**, non vi è divieto di divaricazione fra proprietà delle unità e delle aree di parcheggio comuni, sia che restino tali sia che siano identificati i singoli posti auto, perciò sono legittime le alienazioni autonome del parcheggio⁴⁹.

La sottoposizione ad una procedura esecutiva del parcheggio separatamente, quindi anche la sua pignorabilità è ammissibile ma deve tenersi conto del vincolo di destinazione; si applica l'art. 818 c.c. comma secondo, e si ha una figura di **pertinenza necessitata ed irrinunciabile**, la sua eliminazione è clausola nulla che determina nullità parziale del negozio e possibilità di sostituzione automatica della parte contraria a norma imperativa. Si deve concludere quindi che espropriando il parcheggio **si può porre in vendita solo una proprietà gravata da un diritto d'uso oneroso** ma perpetuo, non la proprietà piena, perché questa non è validamente trasferibile.

⁴⁵ Cass. 23 ottobre 1991 n. 11218 in *Foro it.*, 1993, I, 928

⁴⁶ Sulla infondatezza di una domanda ex art. 1489 c.c. proposta dall'acquirente che era a conoscenza della difformità oltre alla citata Cass. 23 ottobre 1991 n. 11218, anche Cass. 8 settembre 2000 n. 11867

⁴⁷ PALUCHOWSKI, *Limiti all'iniziativa esecutiva*, op. cit., 25

⁴⁸ Cass. Sez. Un. 18 lug. 1989 n. 3363, in *Foro It.* 1989, I, 2739

⁴⁹ PALUCHOWSKI, *Limiti all'iniziativa esecutiva*, op. cit., 26

Divieto di alienabilità degli alloggi di edilizia popolare ed economica

La disciplina speciale relativa agli alloggi di edilizia economica e popolare (tra gli altri l'art. 29 legge 14 feb. 1963, n. 60 e l'art. 28 co. 5 l.8 ago. 1977, n. 513) ha previsto un **vicolo decennale di inalienabilità** per le case costruite ed assegnate allo scopo di appagare l'esigenza abitativa delle categorie di determinate categorie di assegnatari

La Corte di Cassazione⁵⁰, con la sentenza 5 agosto 1987, n. 6748 ha affermato l'**inopponibilità alle esecuzioni ordinarie ed a quelle concorsuali delle limitazioni alla circolazione dei beni**, nel caso di specie alloggi di edilizia economica e popolare GESCAL ed altri affini , assegnati a soggetti che erano poi stati oggetto delle azioni espropriative.

Il **divieto temporaneo di alienazione** trova la sua giustificazione nell'esigenza di evitare che le agevolazioni concesse nel quadro di una politica abitativa di interesse sociale si trasformino in un uno strumento di speculazione.

La ratio del divieto viene meno quando l'iniziativa dell'alienazione è assunta dai creditori al fine di soddisfare la loro pretesa patrimoniale inadempita.

Quando il bene entra definitivamente nel patrimonio dell'assegnatario e se è ceduto senza riserva di proprietà può essere oggetto di azione esecutiva e l'aggiudicatario non deve possedere i requisiti che dovrebbe possedere l'assegnatario.

Modifica del regime del bene nel corso della procedura esecutiva

Diviene improseguibile l'esecuzione nel caso in cui si modifichi il regime del bene pignorato prima della vendita in sede esecutiva, facendo rientrare il bene nel **patrimonio indisponibile pubblico**, in forza di un atto di imperio compiuto dopo il pignoramento come, ad esempio, nel caso in cui su di un terreno comunale già pignorato in precedenza da un creditore è stata realizzata un'opera pubblica che ha determinato l'acquisizione del terreno e dell'opera al patrimonio indisponibile del comune stesso⁵¹.

La Suprema Corte ha risolto la questione della efficacia o meno del pignoramento precedente reputando non indiscriminatamente applicabile agli enti pubblici l'art. 2913 c.c. relativo alla inefficacia nei confronti del creditore pignorante degli atti di disposizione eseguiti sul bene oggetto di esecuzione dopo la trascrizione del pignoramento. La Corte ha riconosciuto che il mutamento del regime patrimoniale dell'ente è certamente in termini oggettivi un atto pregiudizievole per i creditori pignoranti ed intervenuti tuttavia ha ritenuto che la soluzione dovesse essere attinta dai principi base dell'ordinamento, nei rapporti fra autorità amministrativa e privati in tema di esproprio. Ha così osservato che la occupazione pur illegittima d'urgenza di un bene immobile privato e la sua edificazione comportano una radicale trasformazione del fondo di proprietà privata e la irreversibile destinazione dello stesso allo scopo pubblico posto alla base della occupazione d'urgenza. Ciò determina un **acquisto a titolo originario** del bene da parte dell'ente pubblico o dello Stato , salvo il dovere di indennizzare il soggetto espropriato⁵².

La destinazione per pubblica utilità insita nella realizzazione di un opera di interesse pubblico come lo stadio sportivo trasforma così la natura giuridica del bene pignorato irreversibilmente e rende inefficace il pignoramento perché caduto su di un bene che si trova ora sotto il regime dell'828 c.c.. Sul piano processuale il **pignoramento cessa di produrre effetti se la vendita e la soddisfazione dei creditori non può più avvenire** .

Destinazione del bene secondo piani regolatori comunali e piani per insediamenti produttivi.

L'approvazione dei **piani per gli insediamenti produttivi** , disciplinati dall'art. 27 della legge 865 del 1971, rende le aree ricomprese in esso espropriabili da parte dei Comuni o dei Consorzi tra di essi. Le aree, quindi, non possono essere liberamente distratte dal fine pubblico cui la inclusione nel

⁵⁰ Cass. 5 agosto 1987 n. 6748 in *Giust. civ.*, 1987, I, 2785

⁵¹ PALUCHOWSKI , *Limiti all'iniziativa esecutiva*, op. cit., 29

⁵² Cass. Sez. Un.. 1 ott. 1980 n. 5332 in *Foro it.*, 1981, I, 2021

piano le ha destinate, conseguentemente **non possono nemmeno essere oggetto di pignoramento da parte di soggetti creditori dei terzi cui le stesse sono state trasferite in proprietà** .

Con la cessione della proprietà dell'area al privato il comune o il consorzio di comuni che ha creato il PIP stipula una convenzione con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell'acquirente al fine di realizzare gli scopi del piano e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento rispetto ai primi ed , in questo modo crea un vincolo tra la funzione pianificatoria dell'insediamento ed il trasferimento del bene al privato che è strumentale al primo.

Tra gli oneri imposti al terzo acquirente vi è di regola **un vincolo di inalienabilità**, che in questa sede tende non solo ad evitare la speculazione , ma anche a favorire la realizzazione degli insediamenti produttivi, cioè il fine pubblico cui è tesa tutta la disciplina.

Ciò fa sì che il **vincolo alla disponibilità sia opponibile ai terzi che abbiano trascritto il loro pignoramento dopo la trascrizione della convenzione accessoria al trasferimento di proprietà , ma anche a coloro che abbiano pignorato prima**, poiché l'interesse pubblico è preminente su quello privato.

Esecuzione civile, confisca e misure di prevenzione

La legge 27 dicembre 1956 n. 1423 , ha introdotto il procedimento di prevenzione , e la legge 31 maggio 1965 n. 575 ha esteso le **misure di prevenzione** agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

Si tratta di misure ante o praeter delictum che erano originariamente assunte nei confronti di soggetti che risultassero pericolosi per la sicurezza pubblica. Accanto alle sanzioni penali ed alle misure di prevenzione personale la legge 646 del 1982 (c.d. Rognoni – La Torre), ha introdotto dei **provvedimenti economico patrimoniali** a carico di chi risulti appartenere a organizzazioni mafiose, sono stati così inseriti **il sequestro e la confisca**, al fine di colpire i patrimoni risultanti dal riciclaggio dei proventi di attività illegali nell'ambito di una serie di norme repressive del fenomeno mafioso che colpiscono patrimoni "di illecita provenienza" direttamente o indirettamente disponibili.

Nella interpretazione della normativa si sono contrapposte due tesi: quella secondo la quale l'effetto finale del procedimento di confisca ex legge 575/1965 è di **determinare l'acquisto allo Stato di beni del prevenuto**, quale che ne sia la situazione processuale al momento dell'attuazione della misura di prevenzione senza che i terzi abbiano alcuna possibilità di ottenere tutela giurisdizionale soddisfacente delle loro pretese sui beni assoggettati al procedimento di confisca e quella che ritiene la **prevalenza dei diritti reali di garanzia** costituiti sul bene prima del provvedimento sanzionatorio.

La sentenza della Corte Costituzionale⁵³ che affermerebbe la prima tesi non si riferisce, tuttavia, alla tutela giurisdizionale garantita ai titolari di un diritto reale di garanzia che, come nella fattispecie oggetto di causa, hanno iniziato una procedura esecutiva sul bene successivamente confiscato ma alla diversa ipotesi del soggetto che vanta, nei confronti di un indiziato mafioso, **un diritto di credito o altro diritto di natura obbligatoria** e che, non essendo titolare di una posizione sostanziale o processuale che lo garantisca nel caso di sottrazione del bene dalla disponibilità del debitore, perde, a seguito della confisca dei beni di quest'ultimo, la garanzia patrimoniale dei suoi crediti.

In tale ipotesi, peraltro, la Corte, rilevando la possibilità di adottare una pluralità di interventi normativi variamente articolati, ha ritenuto che destinatario della richiesta di intervento normativo proposta dal giudice a quo a tutela del creditore debba essere il legislatore e, quindi, solo in maniera incidentale ha riconosciuto che i terzi creditori chirografari o privilegiati dell'indiziato mafioso non hanno la possibilità di ottenere, in sede di giudizio di cognizione o di esecuzione, tutela giuridica soddisfacente delle loro pretese.

Peraltro tale situazione giuridica non pare riferibile alla sola confisca ai sensi dell'art. 2 terzo e quinto comma della legge n.575/65 ma ad ogni ipotesi di provvedimento ablatorio di beni del debitore.

Occorre però valutare cosa avviene se il creditore è titolare di un diritto reale di garanzia ed, al momento del sequestro, aveva già iniziato una procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile confiscato.

La misura di prevenzione della confisca si configura come un provvedimento di avocazione al patrimonio dello Stato dei beni appartenenti ad un indiziato di far parte di associazione di tipo mafioso.

In mancanza di una espressa previsione normativa occorre valutare se l'istituto della confisca comporti l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato liberi da vincoli che gravano su di essi o, se, al contrario, il provvedimento ablatorio non incida sui diritti acquisiti dai terzi prima dell'inizio del procedimento per l'applicazione della misura.

Ai fini di tale valutazione non appare decisiva nè la natura del provvedimento (poichè vi sono provvedimenti ablatori che tengono conto dei diritti dei terzi: ad esempio l'art. 45 legge espr.) nè

⁵³ Corte Cost. 19 maggio 1994 in *Giust. civ.*, 1994, I, 2427

la sua riconducibilità all'istituto della confisca (dato che, in talune ipotesi la confisca trova ostacolo nella esistenza di un diritto altrui sulla cosa, es. art. 240 u.c. c.p.).

Occorre, invece, stabilire se l'interesse pubblico che si intende perseguire con la misura esiga il sacrificio non solo del diritto del soggetto destinatario della misura ma anche dei diritti, garantiti dalla normativa civilistica, dei terzi titolari di diritti sui beni assoggettati alla confisca.

Nel caso della confisca prevista dalla legge n. 575/65 l'interesse pubblico perseguito con la misura (sottrarre all'indiziato ed, indirettamente, alla associazione mafiosa beni che costituiscono il frutto di attività illecite anche al fine di impedire il reimpiego di illeciti guadagni) non esige il sacrificio dei diritti dei terzi essendo sufficiente che il bene sia sottratto dal circuito economico collegato alla associazione criminale.

Vi è la possibilità, tutt'altro che ipotetica in talune situazioni, che i terzi siano, anch'essi, collegati all'attività criminosa e che il loro diritto derivi, in qualche misura, da tale legame; questa eventualità è, tuttavia, contemplata e regolata proprio dalla normativa in tema di misure di prevenzione che prevede un meccanismo interno di tutela, quello di cui all'art. 2 bis comma 3, che rende assoggettabili alla misura di prevenzione le "persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o associazioni, del cui patrimonio" gli indiziati mafiosi "risultano poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente".

Pertanto la stessa normativa antimafia mostra di tener conto dei diritti dei terzi all'art. 2 septies che riconosce all'amministratore dei beni confiscati la possibilità di compiere, previa autorizzazione del giudice delegato, attività "anche a tutela dei diritti dei terzi".

Da ciò può desumersi che l'interesse pubblico di sottrarre all'indiziato ed, indirettamente, alla associazione mafiosa beni che costituiscono il frutto di attività illecite trova la sua tutela nel meccanismo preventivo e repressivo delineato dalla normativa antimafia ma, al di fuori di tale meccanismo, non esige il sacrificio dei diritti dei terzi, garantiti, in generale, dalla normativa civilistica.

Pertanto appare condivisibile la tesi affermata, in un primo momento in una diversa fattispecie, dalla Suprema Corte secondo la quale la confisca, sia essa quella regolata dagli artt. 236 e 240 cod. proc. pen., quale misura di sicurezza, sia quella disciplinata come vera e propria sanzione o surrogato di sanzione da alcune leggi speciali (soprattutto in materia fiscale), e sia quella avente - infine - duplice carattere preventivo e repressivo, dà luogo ad un acquisto in favore dello Stato, del bene confiscato, non altrimenti definibile che come "derivativo", proprio in quanto esso non prescinde dal rapporto già esistente fra quel bene ed il precedente titolare, ma anzi un tale rapporto "presuppone" ed un tal rapporto è volto a fare venir meno, per ragioni di prevenzione e/o di politica criminale, con l'attuare il trasferimento del diritto, dal privato condannato o indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose, allo Stato⁵⁴.

La conseguenza di tale impostazione è che deve applicarsi all'immobile confiscato ai sensi degli artt. 2 bis e 2 ter legge n.575/65 il disposto dell'art. 2808 c.c. ove sul bene sia stata, in precedenza, iscritta ipoteca ed il disposto dell'art. 2913 c.c. ove il bene sia stato pignorato.

La tesi finora illustrata⁵⁵ è conforme all'orientamento espresso anche dalla Corte di Cassazione, secondo il quale il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi dell'art.2 ter della legge 575/1965 nei confronti di un indiziato di appartenenza a consorteria mafiosa, camorristica o similare, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra giudice penale e giudice civile, essendo il diritto reale limitato "de quo" un diritto che si estingue per le sole cause indicate dall'art.2878 c.c.⁵⁶

⁵⁴ Cass. 3 luglio 1997 n. 5988 in *Giust. civ.*, 1997, I, 2733

⁵⁵ Enunciata in varie sentenze del Tribunale di Roma, tra le quali Trib. Roma in *Giur. merito*, 2004,

⁵⁶ Cass. 29 ottobre 2003 n. 16227 in *Giust. civ.*, 1997, I, 2733

Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva ritenuto che il provvedimento di confisca, pronunciato ai sensi dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 e succ. mod. nei confronti dell'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, non potesse pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti, a favore di terzi estranei ai fatti che avevano dato luogo a detto provvedimento, in epoca anteriore al procedimento di prevenzione, sui beni confiscati ma aveva ritenuto che i terzi avrebbero potuto far valere le loro pretese soltanto davanti al giudice dell'esecuzione penale nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 665 e segg. cod.proc.pen.⁵⁷

- La sospensione di cui all'art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44

La legge 23 febbraio 1999 n. 44 prevede una serie di disposizioni a **favore delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura** ed, in particolare l'elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito da esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione per fatti estorsivi e di usura verificatisi successivamente al 1 gennaio 1990. L'elargizione è concessa a domanda e questa può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o dal coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, conviventi more uxorio e soggetti conviventi nei tre anni precedenti l'evento, se, in conseguenza dei delitti sopra indicati, i soggetti che ne sono vittima hanno perso la vita, o con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del Prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.

La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19 della legge stessa.

A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione sono **sospesi per la durata di trecento giorni** i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate; la sospensione ha effetto **a seguito del parere favorevole del Prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del Tribunale.**

La disposizione si applica a coloro i quali abbiano richiesto la **concessione del mutuo senza interesse** di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (istituzione del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura) nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (a favore di chiunque abbia subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

Il termine di sospensione decorre dalla **data di emissione** del provvedimento del Prefetto.

La sospensione rientra nelle ipotesi di sospensione **ex lege previste dall'art. 623 c.p.c.** ed il giudice dell'esecuzione deve darne atto con un provvedimento **di natura dichiarativa.**

Trascorso il termine di sospensione la procedura esecutiva deve essere **riassunta** ai sensi dell'art. 627 c.p.c.

Si è dubitato della legittimità costituzionale di una norma che prevede l'effetto sospensivo di un procedimento giurisdizionale conseguente ad un parere di un'autorità amministrativa.

⁵⁷ Cass.12 novembre 1999 n. 12535 in *Riv. pen.*, 2000, 27 in senso conforme circa la competenza del giudice penale si è espresso il Tribunale di Palermo (Trib. Palermo 23 giugno 2001 in *Il fallim.* 2002 659 e 16 maggio 2003 in *Dir. fall.* 2004, II, 1)

